

Pubblicato il 25/05/2018

N. 00899/2018 REG. PROV. COLL.

N. 00893/2017 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 893 del 2017, proposto da (omissis) nella sua qualità di genitore esercente la patria potestà sul minore (omissis) rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis), (omissis), con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. (omissis) in Lecce, via (omissis);

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Scuola secondaria di 1° grado Istituto Comprensivo Statale (omissis), in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui Uffici in Lecce, via (omissis), sono ope legis domiciliati;

per l'annullamento

del Documento di Valutazione per l'anno scolastico 2016-2017, di estremi ignoti in quanto mai comunicato ai genitori, dell'alunno (omissis) con cui si attesta che lo stesso non è stato ammesso alla frequenza (omissis) per l'anno scolastico successivo; del verbale del 12 giugno 2017, rilasciato in copia solo il 12 luglio 2017, relativo alla riunione per gli scrutini de(omissis)tivi del Consiglio di classe (omissis) della Scuola Secondaria di I° Istituto Comprensivo Statale (omissis); nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ancorché non conosciuti, ed in particolare la de(omissis)zione dei criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza approvati dal Collegio dei docenti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dell'I.C. Statale (omissis);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2017 il dott. Carlo Dibello e uditi i difensori avv. (omissis), in sostituzione degli avv.ti L. e P. (omissis), per la ricorrente e avv. dello Stato (omissis);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente, in qualità di genitrice dell'alunno (omissis) ha impugnato il Documento di Valutazione per l'anno scolastico 2016-2017, con cui si attesta che lo stesso non è stato ammesso alla frequenza (omissis) per l'anno scolastico successivo, in quanto "ha frequentato per 685 ore, pertanto il numero complessivo delle ore di frequenza è

inferiore ai tre/quarti del monte orario curriculare previsto dagli ordinamenti. Si precisa che il totale delle ore di assenza risulta essere 335. Non esiste documentazione che consenta di applicare le deroghe secondo la deliberazione del c.d.d. (mai trasmessa alla ricorrente, n.d.r.), quindi per l'alunno (omissis) (omissis) l'anno scolastico non può considerarsi valido e l'alunno non può essere scrutinato ai sensi DPR 122/2009 art. 14 c. 7".

La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 14, comma 7, D.P.R. 122/2009; violazione della Circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 20 del 04.03.2011. Difetto di motivazione e di istruttoria; Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta. 2. Violazione del principio di buon andamento e trasparenza; violazione del dovere di informazione allo studente ed alla famiglia. Violazione e falsa applicazione della C.M. 20/2011. Sostiene la ricorrente: che il Collegio di docenti può valutare assenze che non impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa; che la scuola non ha mai comunicato alla famiglia che l'alunno aveva superato il limite delle assenze; che comunque l'alunno non ha superato il limite di assenze; che l'alunno ha effettuato prove scritte ed orali in tutte le materie.

L'Amministrazione si è costituita con memoria di pura forma.

Alla pubblica udienza del 24 ottobre 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

L'art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 122 del 2009, prevede che, a decorrere dall'entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai (omissis) della validità dell'anno scolastico, ivi compreso l'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ogni studente, sia richiesta la frequenza ad almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato; le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, come previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite per assenze documentate e continuative, comunque, a giudizio del consiglio di classe, non pregiudicanti la possibilità di una valutazione degli alunni interessati.

La circolare del Ministero dell'Istruzione 20/2011 ha specificato che spetta ai singoli Istituti scolastici prevedere le ipotesi di deroga al limite normativamente previsto, tra cui sono comprese le assenze dovute a motivi di salute.

In tale prospettiva l'amministrazione resistente avrebbe dovuto prendere in considerazione la nota del 7 giugno 2017, inviata al Dirigente scolastico di Gallipoli, dal Preside delle (omissis), Istituto nel quale l'alunno aveva frequentato la prima parte dell'anno scolastico (fino al 26 ottobre 2016, successivamente), con la quale è stato evidenziato quanto segue: <<i criteri generali, ai quali si fa riferimento nel primo comma di questa lettera, consentirebbero al competente Consiglio di classe di far rientrare il caso in esame fra le deroghe eccezionali, previste dalle norme citate, per lo scrutinio di ammissione ... Le peculiari condizioni della decomposta struttura familiare dell'alunno, note a questa Scuola, sono state indicate come oggettive ragioni di molte delle assenze dello studente. A sostegno di tale conclusione favorevole allo scrutinio dello studente, si può citare anche l'ultimo periodo del primo comma del già citato paragrafo "Deroghe" della C.M. n. 20 del 2011, che pone come condizione fondamentale per lo scrutinio dello studente che abbia superato il numero massimo consentito, in via ordinaria, di assenze: "Che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati">>.

Sempre l'art. 14, comma 7, del DPR n. 122 del 2009 prevede che la deroga al limite minimo di presenza "è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione,

comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati".

Nel caso in esame, non sussistono elementi da cui possa desumersi che le assenze dell'alunno abbiano influito negativamente sulla possibilità di procedere al suo scrutinio; al contrario, avuto riguardo al profitto scolastico complessivo e alle valutazioni intermedie, si evince che lo stesso, sotto tale profilo, appariva idoneo al passaggio alla classe successiva.

La giurisprudenza alla quale si aderisce ha rilevato che "la presenza scolastica va valutata quale mero presupposto per un proficuo apprendimento dell'alunno ma se egli, sebbene riporti numerose assenze, non evidenzia tuttavia problemi sul piano del profitto, tale presupposto non va interpretato con eccessiva severità, dal momento che una bocciatura motivata solo dal numero delle assenze potrebbe ingiustificatamente compromettere lo sviluppo personale ed educativo di colui che, dal punto di vista dell'apprendimento e dei risultati conseguiti rispetto agli insegnamenti impartiti, sarebbe stato altrimenti idoneo al passaggio alla classe successiva; ed infatti, far ripetere l'anno scolastico ad un alunno nonostante abbia riportato tutti voti sufficienti, costituisce misura che può gravemente nuocere al suo percorso formativo e di vita, in quanto lo costringe a ripetere insegnamenti già acquisiti ed a perdere l'opportunità di apprendere, nella classe superiore, nuove conoscenze, comportando, in ogni caso, un ritardo nel suo corso di studi" (Tar Ancona, Marche, sez. I, 21 marzo 2017, n. 220)

In presenza di tali elementi, quindi, l'ipotesi di una bocciatura andava valutata con particolare attenzione e avrebbe necessitato di una motivazione rafforzata, anche alla luce delle possibili azioni che la scuola avrebbe potuto porre in essere nel caso specifico oltre a quelle consuete (ad esempio mediante comunicazioni alla famiglia o la convocazione dei genitori al fine di rendere noti i rischi di una non ammissione), nell'ambito di un rapporto improntato a reciproca e fattiva collaborazione.

In conclusione il ricorso deve essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda de(omissis)tivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l'amministrazione scolastica resistente alla rifusione delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1, 2 e 5 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato sulla sentenza o provvedimento.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2017 con
l'intervento dei magistrati:
Eleonora Di Santo, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Carlo Dibello, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Carlo Dibello

IL PRESIDENTE

Eleonora Di Santo

IL SEGRETARIO